

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.
FRAZIONE VINTEBBIO – REGIONE PARTITE
SERRAVALLE SESIA - VC

Rep. N° del

CONTRATTO DI UTENZA
PER I SERVIZI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

tra

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A., con sede legale e amministrativa in Frazione Vintebbio 13037 Regione Partite Serravalle Sesia (Partita IVA 01271960021), in persona del procuratore Direttore CAVAGLIANO ING. PAOLO, in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio rep. 13982 del 12/06/2014, di seguito denominata anche “Gestore” o “Co.r.d.a.r.”

e

la società, con sede legale in e unità produttiva in (C.F. e P.IVA n.), in persona del legale rappresentante, di seguito denominata anche “Utente”

premesso che

- a) Co.r.d.a.r. è una società che gestisce, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale delle province di Biella e Vercelli, affidatole fino alla data del 31.12.2023 dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese Casalese” ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, della Deliberazione n. 149 del 13.03.2006 della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 e dei successivi aggiornamenti;
- b) la società esercita l’attività di e intende

scaricare le proprie acque reflue industriali prodotte nell'unità locale sita in nel collettore Co.r.d.a.r.;

c) la società ha sottoscritto con Co.r.d.a.r. il Contratto d'Utenza Rep. N° del per lo scarico delle proprie acque reflue industriali prodotte nell'unità locale sita in

d) la società è in possesso di **Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Det. n.dal SUAP del Comune di..... - e vigente fino alla data del** - competente per ubicazione dello scarico, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale tra i quali le autorizzazioni agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sez. II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 PREMESSE E CAUSA DEL PRESENTE CONTRATTO

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito denominato anche il “Contratto”);

1.2. La causa del presente Contratto consiste nel regolamentare i rapporti tra il Gestore e l'Utente aventi ad oggetto il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue industriali prodotte nell'unità locale dell'Utente sita in

ART. 2 TIPOLOGIA DI ACQUE REFLUE SCARICATE

2.1. Il presente Contratto di Utenza regola l'immissione di acque reflue industriali

derivanti da:

- ciclo di produzione industriale.
- processi biologici di depurazione effettuati presso l'unità locale dell'Utente indicata all'art. 1.2..

2.2. L'Utente che intenda effettuare una modifica della propria attività o del proprio impianto che comporti un aggiornamento o il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale o che intenda modificare le caratteristiche qualitative delle acque reflue industriali scaricate, si impegna a comunicarlo a Co.r.d.a.r. per iscritto con un preavviso di 90 giorni. Nell'ipotesi di accettazione di tali modifiche, verrà eventualmente aggiornata la tariffa annua prevista al successivo articolo 10..

ART. 3 FREQUENZA DI SCARICO

3.1. L'Utente, in forza del presente Contratto, potrà immettere acque reflue industriali nel collettore esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- l'Utente è autorizzato ad immettere le proprie acque reflue industriali, non provenienti da processi biologici di depurazione, nel collettore in caso di emergenza. Il servizio oggetto di contratto si configura come “SCARICO DI EMERGENZA”.

Posto che il servizio “SCARICO DI EMERGENZA” dovrà essere utilizzato dall'Utente solo occasionalmente ed in situazioni di emergenza, di seguito si provvede a disciplinare la procedura di immissione del refluo in collettore Co.r.d.a.r..

Vengono considerate due principali situazioni di emergenza:

- a) situazioni di “EMERGENZA PROGRAMMATA” previste in occasione di manutenzioni programmate all'impianto di depurazione dell'Utente;
- b) situazioni di “EMERGENZA CONCLAMATA e NON PROGRAMMABILE” previste in occasione di criticità specifiche relative all'impianto di depurazione

dell'Utente.

3.2. Nel caso di situazioni di “EMERGENZA PROGRAMMATA”, l'Utente è tenuto a comunicare con un preavviso di almeno 24 ore e comunque nella giornata lavorativa precedente, l'utilizzo del collegamento di emergenza e/o l'immissione del refluo nel collettore Co.r.d.a.r.. La comunicazione in questo caso deve avvenire con nota trasmessa a mezzo mail e telefonicamente ai responsabili tecnici di Co.r.d.a.r.. La nota deve contenere le seguenti informazioni:

- data e ora dell'immissione dei reflui in collettore;
- presumibile durata dell'immissione;
- portata che si intende immettere;
- qualità del refluo che si intende immettere (parzialmente trattato o tal quale).

A seguito del ricevimento della richiesta di autorizzazione, il personale incaricato di Co.r.d.a.r., verificate le informazioni comunicate e condotte le verifiche tecniche necessarie, potrà concedere l'autorizzazione all'immissione dei reflui in collettore, comunicando all'Utente eventuali prescrizioni. La comunicazione potrà avvenire oralmente o per iscritto.

Solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, si potrà procedere con l'immissione dei reflui stessi. In questi casi le operazioni di immissione potranno essere presiedute da personale incaricato di Co.r.d.a.r., che a suo insindacabile giudizio potrà effettuare sopralluoghi di verifica ed effettuare campionamenti del refluo immesso.

3.3. Nel caso di situazioni di “EMERGENZA CONCLAMATA E NON PROGRAMMABILE”, l'Utente è tenuto a comunicare immediatamente la richiesta di autorizzazione all'immissione di acque reflue in collettore Co.r.d.a.r.. La richiesta andrà immediatamente anticipata telefonicamente al responsabile dell'impianto di Co.r.d.a.r., negli orari e nei giorni lavorativi oppure contattando il numero verde di Co.r.d.a.r. attivo

24/24 ore, e confermata per iscritto.

Nella chiamata si dovrà specificare la necessità urgente di essere autorizzati ad immettere i propri reflui in collettore Co.r.d.a.r., la portata che si intende immettere, la presunta durata dell'immissione e la presumibile problematica che ha causato la criticità relativa all'impianto di depurazione dell'Utente.

L'Utente dovrà quindi attendere la conferma di autorizzazione che verrà comunicata telefonicamente e confermata per iscritto. Qualora sia necessario, Co.r.d.a.r. potrà comunicare altre indicazioni aggiuntive relative alla gestione operativa dello scarico (es. mantenimento di un certo valore di portata costante, etc.).

Solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, si potrà procedere con l'immissione dei reflui stessi nel collettore fognario. In questi casi le operazioni di immissione potranno essere presiedute da personale incaricato di Co.r.d.a.r. che, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare sopralluoghi di verifica e condurre campionamenti del refluo immesso.

ART. 4 SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE

L'Utente, in forza del presente Contratto, è autorizzato ad immettere nel collettore acque reflue industriali derivanti da processi biologici di depurazione (definito di seguito, per brevità, "come "SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE"), esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- L'Utente è tenuto a comunicare con un preavviso di almeno 24 ore e comunque nella giornata lavorativa precedente, l'immissione del refluo nel collettore Co.r.d.a.r.. La comunicazione in questo caso deve avvenire con nota trasmessa a mezzo mail e telefonicamente ai responsabili tecnici di Co.r.d.a.r.. La nota deve contenere le seguenti informazioni:

- data e ora dell'immissione dei reflui in collettore;
- presumibile durata dell'immissione;
- portata e volume che si intende immettere.

A seguito del ricevimento della richiesta di autorizzazione, il personale incaricato di Co.r.d.a.r., verificate le informazioni comunicate e condotte le verifiche tecniche necessarie, potrà concedere l'autorizzazione all'immissione dei reflui in collettore, comunicando all'Utente eventuali prescrizioni. La comunicazione potrà avvenire oralmente o per iscritto entro 24 ore.

Solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, si potrà procedere con l'immissione dei reflui stessi. Le operazioni di immissione potranno essere presiedute da personale incaricato di Co.r.d.a.r., che a suo insindacabile giudizio potrà effettuare in ogni momento sopralluoghi di verifica ed effettuare campionamenti del refluo immesso.

- Il tenore di secco massimo autorizzato affinché il refluo sia considerato veicolabile in collettore Co.r.d.a.r. è pari al 4%; non sono accettabili scarichi di refluo con tenore di secco superiore al 4%.
- L'invio delle acque reflue industriali derivanti da processi biologici di depurazione al collettore Co.r.d.a.r. non deve avvenire, se possibile, in tempo di pioggia.

ART. 5 STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE E DENUNCIA ANNUALE FONTI ALTERNATIVE

5.1. L'Utente si impegna a predisporre, a propria cura e spese, un idoneo sistema per la misurazione in continuo della quantità delle acque reflue scaricate nel collettore Co.r.d.a.r. e, se richiesto da Co.r.d.a.r., ad installare, a propria cura e spese, apparati per il telecontrollo degli scarichi, aventi le caratteristiche indicate da Co.r.d.a.r..

5.2. L'Utente è, altresì, responsabile del corretto funzionamento degli strumenti di misura,

obbligandosi a segnalare tempestivamente al Gestore qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento e a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ai fini della determinazione del volume scaricato, verranno utilizzate le letture registrate dal misuratore di portata posto sullo scarico ovvero si procederà secondo quanto indicato agli artt. 27.1 e 27.2 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017.

In caso di indisponibilità dei volumi scaricati a causa di manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione, non comunicato o comunicato tardivamente a Co.r.d.a.r., il volume scaricato sarà posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell'ultima fatturazione, come previsto dall'art. 27.7 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017.

5.3. L'Utente, in riferimento all'acqua prelevata da fonti alternative al pubblico acquedotto è tenuto a denunciare a Co.r.d.a.r. il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 165 comma 2, D.Lgs 152/06 e s.m.i.). I dati richiesti riferiti al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere presentati compilando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 6 STRUMENTAZIONE PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE

6.1. Qualora Co.r.d.a.r. ne faccia richiesta, l'Utente, a propria cura e spese, si impegna ad installare e a posizionare, secondo le modalità indicate da Co.r.d.a.r., idonei strumenti per il campionamento, anche in continuo, degli scarichi connessi ai processi produttivi, aventi le caratteristiche indicate da Co.r.d.a.r..

6.2. L'Utente è, altresì, responsabile del corretto funzionamento degli strumenti di campionamento, obbligandosi a segnalare tempestivamente al Gestore qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento e a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 7 MODALITA' DI CONTROLLO QUALITATIVO DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE

7.1. Al fine di analizzare qualitativamente il refluo immesso nel collettore, Co.r.d.a.r. avrà diritto ad effettuare, nel corso dell'immissione del refluo nel collettore, i prelievi di campioni rappresentativi del refluo succitato.

I prelievi di campioni di refluo, registrati su apposito verbale ed eseguiti da personale Co.r.d.a.r., potranno essere effettuati, a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento durante le operazioni di immissione del refluo nel collettore e l'Utente si impegna, a tal fine, a non ostacolare e a far accedere il personale Co.r.d.a.r. ai propri impianti.

L'Utente si impegna ad accettare quanto riportato sul resoconto analitico predisposto dal laboratorio acque reflue di Co.r.d.a.r.; eventuali verifiche congiunte saranno da effettuarsi previo accordo tra le parti ed in ottemperanza a quanto riportato sul "Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e dei rifiuti liquidi" vigente (di seguito, per brevità, il "Regolamento Co.r.d.a.r.") e successive modifiche e integrazioni.

7.2. Al fine del calcolo della tariffa di cui al successivo articolo 10.2. verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno Co.r.d.a.r. ed eventuali controanalisi fatte eseguire dall'Utente (entro e non oltre il termine indicato nel Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni) presso laboratori ARPA o altri laboratori esterni accreditati e, in caso di risultati analitici difformi, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

7.3. L'immissione dei reflui provenienti da processi biologici di depurazione dovrà essere

accompagnata dal prelievo di tre campioni omogenei e rappresentativi del refluo, effettuati all'inizio, a metà e a conclusione dello scarico. I prelievi dovranno essere eseguiti dal personale stesso dell'Utente. In ogni caso, il personale incaricato da Co.r.d.a.r. potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare anch'esso i suddetti prelievi in ogni momento durante le operazioni di immissione del refluo nel collettore e l'Utente si impegna, a tal fine, a non ostacolare e a far accedere il personale Co.r.d.a.r. ai propri impianti.

All'inizio e al termine delle operazioni di immissione del refluo proveniente da processi biologici di depurazione nel collettore, dovrà essere eseguita la lettura del volume iniziale e del volume finale riportato dallo strumento di misura elettromagnetico dello scarico industriale. Il valore del volume complessivamente scaricato dovrà essere registrato dall'Utente sul Modulo prelievo fanghi ditte collettate (rif. MOD-LAR-17) in dotazione presso la Ditta.

L'analisi del refluo proveniente da processi biologici di depurazione sarà effettuata secondo la modalità e con gli effetti pattuiti al precedente articolo 7.2.

L'analisi effettuata sul campione medio composito sarà utilizzata ai fini del calcolo della tariffa, secondo il metodo tariffario previgente di cui all'articolo 10.2.1.2. punto 2 "componente solida", e della Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*) di cui al successivo art. 10.2.2..

ART. 8 LIMITI DI ACCETTABILITA' QUALITATIVI

L'Utente si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi indicati nell'Allegato 1.

ART. 9 LIMITI DI ACCETTABILITA' QUANTITATIVI

9.1. L' Utente si impegna a scaricare nel collettore Co.r.d.a.r. quantità di acque reflue industriali provenienti dal proprio ciclo di produzione aziendale che non dovranno superare i seguenti limiti:

— portata massima oraria m³/ora

- portata massima giornaliera m³/giorno
- portata massima annua m³/anno

L'Utente si impegna a scaricare nel collettore Co.r.d.a.r. quantità di acque reflue industriali provenienti da processo biologico di depurazione che non dovranno superare i seguenti limiti:

- portata massima oraria m³/ora
- portata massima giornaliera m³/giorno
- portata massima annua m³/anno

9.2. L'Utente potrà richiedere a Co.r.d.a.r., il quale è libero di accettare o rifiutare la richiesta, di modificare le suddette portate nel rispetto del Regolamento d'Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità d'Ambito n.2 Piemonte vigente e s.m.i. (di seguito, per brevità, "Regolamento ATO2") e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ottenuta. Co.r.d.a.r. potrà modificare le suddette portate unilateralmente previo preavviso di 30 giorni, ritenuto congruo da entrambe le Parti.

ART. 10 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Il corrispettivo dovuto a Co.r.d.a.r. per lo scarico delle acque reflue industriali si compone di un importo fisso annuale e di un importo variabile annuale.

Ai fini della determinazione del corrispettivo, viene elaborato un calcolo virtuale della tariffa con il sistema tariffario previgente alla *Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018* che viene successivamente confrontato con la nuova articolazione definita dalla Delibera stessa. Nei paragrafi successivi vengono dettagliate ed esplicitate le diverse componenti contemplate nei calcoli.

10.1. IMPORTO FISSO

10.1.1 Tariffa previgente

La tariffa fissa è pari ad € annui.

10.1.2. Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*)

La quota fissa (QF) è pari a € annui.

10.2. IMPORTO VARIABILE: COMPUTO E CALCOLO

10.2.1. Tariffa previgente

10.2.1.1. La tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale è determinata annualmente, secondo il metodo previgente, considerando i seguenti parametri monetari:

- <u>Veicolazione idraulica</u>	0,33	euro / m ³
- <u>Carico COD</u>	0,80	euro/ kg COD

Per COD si intende la “domanda chimica di ossigeno”.

- <u>Carico Tensioattivi</u>	10,00	euro/ kg TT
------------------------------	-------	-------------

Per “Carico Tensioattivi” si intende la concentrazione di tensioattivi totali espressa in mg/l.

- <u>Carico Metalli</u>	220,00	euro/ kg metalli
-------------------------	--------	------------------

Per “Carico Metalli” si intende la somma dei carichi di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo.

- <u>Carico Colore</u>	F · 0,10	euro / m ³
------------------------	----------	-----------------------

Applicabile per valori di $F > 1$

Dove se X = diluizione minima di non percettibilità del colore con approssimazione

$$1 : 20 \qquad F = X / 40$$

L'importo variabile della tariffa previgente viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$t_{(\text{€} / \text{m}^3)} = 0,33 + (K \cdot 0,80_{(\text{€} / \text{Kg})} \cdot \text{COD}_{(\text{mg} / \text{l})} \cdot 10^{-3}) + \\ + (K \cdot 10,00_{(\text{€} / \text{Kg})} \cdot \text{TT}_{(\text{mg} / \text{l})} \cdot 10^{-3}) + (K \cdot 0,10 \cdot F) +$$

$$+ (K \cdot 220 \text{ (€/Kg)} \cdot \text{Metalli}_{\text{(mg/l)}} \cdot 10^{-3})$$

$$T_{\text{(€/anno)}} = (Q_{\text{(m}^3\text{/anno)}} \cdot t_{\text{(€/m}^3\text{)}})$$

Nelle formule precedenti si intende per:

- **Q** il volume complessivamente scaricato nel periodo di riferimento (es. anno, trimestre, etc..), l'unità di misura utilizzata è m³;
- **COD** la concentrazione media di COD calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- **TT** la concentrazione media di Tensioattivi totali calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- **Metalli** somma delle concentrazioni medie di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo, calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento; l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- **X** rapporto diluizione medio calcolato utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento;
- **K** coefficiente di penalizzazione: in seguito all'applicazione della nuova articolazione tariffaria, di cui alla *Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017*, il valore del coefficiente K risulta sempre uguale a 1, poiché si applica esclusivamente l'eventuale penalizzazione determinata con la nuova tariffa di cui all'art. 10.2.2..

10.2.1.2. La tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali provenienti dai processi biologici di depurazione effettuati presso l'unità locale dell'Utente è determinata annualmente, secondo il metodo previgente, considerando la somma delle due seguenti componenti tariffarie:

- 1) **“componente liquida”** = tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale (t) così come determinata e calcolata al punto 10.2.1.1.;

2) “**componente solida**” = tariffa variabile (t') è basata sul tenore di residuo secco ottenuto a 105°C.

L'importo variabile viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$t' \text{ (€ / m}^3\text{)} = 0,98 \text{ (€ / Kg TSS)} \cdot \text{Residuo secco totale (\%)} \cdot 10$$

$$T \text{ (€ / anno)} = Q \text{ (m}^3\text{ / anno)} \cdot (t \text{ (€ / m}^3\text{)} + t' \text{ (€ / m}^3\text{)})$$

10.2.2. Nuova tariffa (Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018)

La componente variabile della nuova tariffa attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale e da processi biologici di depurazione è determinata considerando le seguenti quote:

$QC = QUOTA\ CAPACITA'$, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale (€/anno) ed è funzione dei limiti autorizzati per i parametri di seguito indicati:

$$QC = \{ [47\% \cdot COD_{aut} \text{ (mg/l)}] + [31\% \cdot SST_{aut} \text{ (mg/l)}] \} \cdot V_{aut} \text{ (m}^3\text{)} \cdot T_{d\text{ capacità}}$$

dove:

$$T_{d\text{ capacità}} = 0,000200 \text{ €/m}^3 \text{ (tariffa unitaria di capacità)}$$

COD_{aut} = rappresenta le concentrazioni del parametro rinvenibili negli atti autorizzati (mg/l)

SST_{aut} = rappresenta le concentrazioni del parametro rinvenibili negli atti autorizzati (mg/l)

V_{aut} = rappresenta il volume massimo autorizzato allo scarico calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (m³/giorno) per 365 giorni (m³).

$QV = QUOTA\ VARIABILE$, commisurata alla qualità del refluo scaricato:

$$QV = \alpha \cdot Tf_{ind} + \max\{ 1 ; [0,47 \cdot \frac{COD}{COD_{rif}} + 0,31 \cdot \frac{SST}{SST_{rif}} + 0,16 \cdot \frac{N}{N_{rif}} + 0,06 \cdot \frac{P}{P_{rif}} + 0,04 \cdot$$

$$\frac{\text{COLORE}}{\text{COLORE}_{\text{rif}}} + 0,30 \cdot \frac{\text{TTI}}{\text{TTI}_{\text{rif}}} + 0,02 \cdot \frac{\text{Cr}}{\text{Cr}_{\text{rif}}} + 0,02 \cdot \frac{\text{Ni}}{\text{Ni}_{\text{rif}}} + 0,02 \cdot \frac{\text{Cu}}{\text{Cu}_{\text{rif}}} + 0,02 \cdot \frac{\text{Zn}}{\text{Zn}_{\text{rif}}} + 0,02 \cdot \frac{\text{Fe}}{\text{Fe}_{\text{rif}}} + 0,02 \cdot \frac{\text{Cd}}{\text{Cd}_{\text{rif}}} + 0,02 \cdot \frac{\text{Mn}}{\text{Mn}_{\text{rif}}} + 0,02 \cdot \frac{\text{Pb}}{\text{Pb}_{\text{rif}}}] \cdot \text{Td}_{\text{ind}}$$

dove:

α = è il fattore moltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1 (assenza di caratteristiche corrosive o incrostanti – acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale) e 1,5 (presenza massima di dette caratteristiche – acque reflue derivanti da processo biologico di depurazione).

$\text{Tf}_{\text{ind}} = 0,193870 \text{ €/m}^3$ (tariffa unitaria di fognatura)

COD, SST, N, P, COLORE, TTI, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Cd, Mn, Pb = concentrazioni degli inquinanti presenti nello scarico (mg/l)

$\text{Td}_{\text{ind}} = 0,178403 \text{ €/m}^3$ (tariffa unitaria di depurazione)

COD_{rif}, SST_{rif}, N_{rif}, P_{rif}, COLORE_{rif}, TTI_{rif}, Cr_{rif}, Ni_{rif}, Cu_{rif}, Zn_{rif}, Fe_{rif}, Cd_{rif}, Mn_{rif}, Pb_{rif} = concentrazioni degli inquinanti del refluo di riferimento (mg/l); il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna “Scarico in acque superficiali”, dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili.

$P = \text{PENALIZZAZIONE}$, in caso di superamenti dei limiti autorizzati, sia qualitativi che quantitativi, si applica come segue:

$$P = \mu \cdot \text{Td}_{\text{ind}} \cdot V$$

dove:

$$\begin{aligned} \mu = & \max\left\{0; \frac{\text{COD} - \text{COD}_{\text{aut}}}{\text{COD}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,47 + \max\left\{0; \frac{\text{SST} - \text{SST}_{\text{aut}}}{\text{SST}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,31 + \max\left\{0; \frac{\text{N} - \text{N}_{\text{aut}}}{\text{N}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,16 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{P} - \text{P}_{\text{aut}}}{\text{P}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,06 + \max\left\{0; \frac{\text{COLORE} - \text{COLORE}_{\text{aut}}}{\text{COLORE}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,04 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{TTI} - \text{TTI}_{\text{aut}}}{\text{TTI}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,30 + \max\left\{0; \frac{\text{Cr} - \text{Cr}_{\text{aut}}}{\text{Cr}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{Ni} - \text{Ni}_{\text{aut}}}{\text{Ni}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 + \max\left\{0; \frac{\text{Cu} - \text{Cu}_{\text{aut}}}{\text{Cu}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{Zn} - \text{Zn}_{\text{aut}}}{\text{Zn}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 + \max\left\{0; \frac{\text{Fe} - \text{Fe}_{\text{aut}}}{\text{Fe}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{Cd} - \text{Cd}_{\text{aut}}}{\text{Cd}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 + \max\left\{0; \frac{\text{Mn} - \text{Mn}_{\text{aut}}}{\text{Mn}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{Pb} - \text{Pb}_{\text{aut}}}{\text{Pb}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 + \max\left\{0; \frac{\text{V} - \text{V}_{\text{aut}}}{\text{V}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,10 \end{aligned}$$

V = è il volume rilevato durante il periodo di superamento dei limiti (compreso tra almeno due determinazioni oltre il limite consecutivo)

T_{ind} = 0,178403 €/m³ (tariffa unitaria di depurazione)

L'applicazione della penalizzazione viene effettuata in seguito alla seconda determinazione analitica consecutiva di rilevamento del superamento delle concentrazioni autorizzate per ciascun parametro.

La quota di penalizzazione viene applicata successivamente al confronto tra le due tariffe.

L'importo variabile della nuova tariffa viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$\mathbf{T_{VAR}} \text{ (€/anno)} = \mathbf{QC} \text{ (€/anno)} + \mathbf{QV} \text{ (€/m3)} \times \mathbf{V} \text{ (m3/anno)} + \mathbf{P} \text{ (€/anno)}$$

10.2.3. Vincolo sui ricavi

L'art. 21 della *Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017* dispone che la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata o decrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

Confrontando gli importi ottenuti con le due differenti determinazioni tariffarie (previgente e nuova), come descritto al primo paragrafo dell'art. 10, viene pertanto applicato il "vincolo

sui ricavi”.

10.3. La tariffa fissa di cui al precedente art. 10.1. e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile di cui ai precedenti art. 10.2.1. e 10.2.2. verranno aggiornati dal Gestore in base agli aumenti stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Nell’ipotesi in cui non dovessero essere più regolamentati per legge gli aumenti tariffari, la tariffa fissa di cui al precedente art. 10.1. e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile di cui ai precedenti art. 10.2.1. e 10.2.2. potranno essere aggiornati annualmente dal Gestore nella misura massima del 100% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat.

ART. 11 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SCARICO DI ACQUE REFLUE.

11.1. Il Gestore richiederà all’Utente il pagamento della tariffa fissa annuale di cui al precedente art. 10.1. e la quota capacità *QC* di cui al punto 10.2.2. in quattro rate con cadenza trimestrale.

11.2. Il Gestore richiederà all’Utente il pagamento della tariffa variabile annuale di cui ai precedenti art. 10.2.1., 10.2.2. e 10.2.3. con cadenza trimestrale e/o mensile in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel corso del mese/trimestre e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.

11.3. Il pagamento delle fatture o delle note pro forma dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura o della nota pro forma, a mezzo di **ricevuta bancaria**. Nel caso di nota pro forma al ricevimento del pagamento, verrà emessa da Co.r.d.a.r. la relativa fattura. Il Gestore segnalerà eventuali diverse modalità di pagamento a mezzo lettera o mail.

11.4. Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l’obbligo della corresponsione di interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

11.5. In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente della fattura o della nota pro forma entro tre mesi dalla scadenza indicata al precedente art. 11.3., il Gestore, qualora non abbia risolto il presente Contratto, potrà sospendere i servizi e le prestazioni di cui al presente Contratto, nonché interrompere la ricezione dello scarico delle acque reflue, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE

12.1. A garanzia del regolare pagamento dei servizi forniti dal Gestore all'Utente di cui al presente Contratto e/o a copertura di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente Contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, viene prestata dall'Utente apposita garanzia a mezzo deposito cauzionale/fideiussione a prima richiesta scritta per l'importo massimo di emessa da Istituto Bancario di primaria importanza, come da modello allegato (All. 2).

L'entità della cauzione prestata dal cliente e le modalità con cui essa viene richiesta dal Gestore a garanzia del regolare pagamento dei servizi sono regolamentate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Il Gestore è tenuto, a seguito di modifiche intervenute per legge, all'adeguamento dei contratti.

12.2. In caso di mancata consegna, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, della Polizza fideiussoria indicata all'art. 12.1., Co.r.d.a.r. potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e richiedere all'Utente una penale nella misura del ... % delle tariffe fisse annue di cui alla Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del*

14/12/2018) di cui al precedente art. 10.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

12.3. In caso di mancato, anche parziale, pagamento delle fatture o delle note pro forma relative al presente Contratto entro le scadenze previste al precedente art. 11.3. e/o in caso di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente Contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, Co.r.d.a.r. potrà escutere la fideiussione per l'importo dell'insolvenza.

12.4 Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 12.3. del presente Contratto, l'Utente, entro trenta giorni dall'escussione, anche solo parziale, della fideiussione da parte di Co.r.d.a.r., dovrà ricostituire la copertura fideiussoria per gli importi indicati al precedente articolo 12.1., pena la risoluzione da parte di Co.r.d.a.r. del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e la richiesta all'Utente di una penale nella misura del ... % delle tariffe fisse annue di cui alla Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*) di cui al precedente art. 12.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 13 PENALITA' E SANZIONI.

13.1. L'Utente si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi di cui all'Allegato 1 nonché i limiti di accettabilità quantitativi di cui all'art. 9 di cui al presente Contratto, e a non effettuare lo scarico di acque reflue contenenti sostanze diverse da quelle indicate all'Allegato 1 del presente Contratto. Inoltre, l'Utente si impegna, altresì, a non scaricare soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, così come

specificati all'art.186 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde oltre 60°, ecc.), rifiuti solidi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana anche se trattati a mezzo di apparecchi trituratori che ne riducano la massa in particelle sottili.

13.2. La violazione delle obbligazioni di cui al precedente art. 13.1. comporterà anche le conseguenze di cui all'Allegato 3 al presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di qualsiasi danno subito.

ART. 14 PRIVACY

14.1. Co.r.d.a.r. informa l'Utente che tutti i dati personali ricevuti verranno trattati in forma telematica e cartacea per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e al fine della gestione del presente Contratto e dello svolgimento di attività preordinate all'esecuzione dello stesso.

14.2. La comunicazione dei dati potrà essere effettuata da Co.r.d.a.r., per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, a soggetti privati quali, a titolo esemplificativo, consulenti fiscali, revisori contabili, istituti di credito, laboratori di analisi privati e pubblici e a Enti Pubblici, rispetto ai quali Co.r.d.a.r. abbia l'obbligo o la necessità o l'opportunità di comunicazione, al fine del più corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge e delle attività preordinate alla corretta esecuzione del presente Contratto.

14.3. La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Utente vale - se e in quanto necessario - come consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 15 DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO DA PARTE DI CO.R.D.A.R.

15.1. Il presente Contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e avrà una durata pari a quella stabilita per l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'Utente e indicata al paragrafo d) delle premesse.

15.2. Nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto e/o per qualsiasi motivo e/o causa, il Servizio Idrico Integrato dovesse essere affidato ad altro Gestore, Co.r.d.a.r. potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto, dandone comunicazione all'Utente, con effetto dalla data di subentro del nuovo Gestore comunicata dall'Autorità. In tal caso, l'Utente rinuncia, sin d'ora, a richiedere a Co.r.d.a.r. qualsivoglia somma a titolo di rimborso, indennità e/o risarcimento danni.

15.3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse essere revocata all'Utente dall'Autorità competente l'Autorizzazione Integrata Ambientale o l'Utente dovesse cessare l'attività che produce lo scarico - o affittare o cedere l'azienda (o il ramo d'azienda che produce lo scarico) nel caso in cui l'affittuario o il cessionario non proseguano l'attività che produce lo scarico, Co.r.d.a.r. potrà recedere dal presente Contratto e richiedere all'Utente una penale pari al ... % delle tariffe fisse annue di cui alla Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*) di cui al precedente art. 10.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto.

ART. 16 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'UTENTE

L'Utente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a Co.r.d.a.r. a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso. In tal caso, Co.r.d.a.r. potrà richiedere all'Utente una penale pari al ... % delle tariffe fisse annue di cui alla Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*) di cui al precedente art. 10.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto.

ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto si potrà risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in una delle seguenti ipotesi, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno:

- a) inadempienza da parte dell'utente di anche una sola delle obbligazioni previste ai precedenti articoli 2, 3.2, 3.3, 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9, 11.3, 12.2, 12.4, 13.1, nonché degli articoli nn. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 3;
- b) qualora una delle Parti sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o assoggettata a una procedura concorsuale.

ART. 18 LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

18.1. La legge applicabile al presente Contratto è esclusivamente la legge italiana.

18.2. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Contratto o, comunque, collegata e/o connessa al medesimo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano dell'Autorità Giudiziaria Italiana.

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI E INVALIDITA' PARZIALE

19.1. Le condizioni di cui al presente Contratto sostituiscono ogni precedente intesa, anche tacita, intercorsa tra il Gestore e l'Utente.

19.2. L'invalidità e l'inefficacia di qualsiasi clausola del presente Contratto o parte di essa, non comporta l'invalidità o l'inefficacia della parte rimanente del Contratto, che sarà, in tal caso, interpretato ed eseguito, secondo la legge Italiana, come se la clausola nulla, o la parte nulla della stessa, non fosse stata apposta.

19.3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, verranno applicate le disposizioni del Regolamento Co.r.d.a.r. e del Regolamento ATO2, che l'utente dichiara entrambi di conoscere e di accettare integralmente, nonché del Codice Civile e

delle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti in materia.

19.4. In caso di conflitto tra le disposizioni del Regolamento Co.r.d.a.r. e le disposizioni del presente Contratto, queste ultime prevarranno.

19.5. Eventuali nuove disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinino diversamente la materia oggetto del presente Contratto saranno automaticamente applicate, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione all'Utente, a far tempo dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1339 c.c.

19.6. La presente scrittura, redatta in carta semplice e doppio originale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 131/86 e s.m.i..

Letto confermato e sottoscritto

Serravalle Sesia,

p. IL CO.R.D.A.R. VALSESIA

PER L'UTENTE

IL DIRETTORE

CAVAGLIANO ING. PAOLO

L'Utente dichiara espressamente di aver preso conoscenza di quanto precede e di aver esaminato con attenzione tutti i seguenti articoli, che si sottoscrivono per specifica accettazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.: 2.2 (aumenti della tariffa in caso di modifiche), 7 (modalità di controllo qualitativo delle acque reflue scaricate), 9.2 (modificazione unilaterale delle portate), 10.3 (aumento tariffario), 11.5 (sospensione del servizio), 12 (polizza fideiussoria), 13 (penalità e sanzioni), 15.2 e 15.3 (recesso di Co.r.d.a.r.), 16 (penale in caso di recesso dell'Utente), 18.2 (foro competente esclusivo), 19

(disposizioni finali e invalidità parziale).

Letto confermato sottoscritto

Serravalle Sesia,

L'UTENTE

Documento sottoscritto digitalmente con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. 82/2005